

(N. 1473)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

e dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1965

Modifiche alla composizione della Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*) della legge 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, venne prevista la istituzione di apposita commissione consultiva, da nominarsi annualmente e composta da tre magistrati e da due funzionari amministrativi, cui demandare l'esame della posizione degli impiegati destituiti, per il parere in merito alla attribuzione od alla perdita del diritto al trattamento di quiescenza in relazione ai motivi della destituzione.

Successivamente, con l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 84 (oggi articolo unico della legge 5 dicembre 1941, n. 1478), venne stabilito che, allorquando la Commissione predetta doveva pronunciarsi nei confronti del personale militare delle Forze armate, erano chiamati a far parte della commissione stessa, in sostituzione dei funzionari amministrativi, ufficiali ammiragli e generali delle Forze arma-

te o del Corpo di appartenenza degli interessati.

Con tale disposizione, attesi gli effetti collegati alle pronuncie della commissione, si intese chiaramente garantire che le posizioni del personale militare, dato il particolare *status* del personale stesso, potessero essere più adeguatamente esaminate mediante il necessario apporto di membri qualificati e come tali maggiormente in grado di valutare il comportamento dei militari e di offrire così al collegio completi elementi per un meditato e responsabile giudizio.

Ciò stante non pare possa esservi dubbio che la medesima esigenza debba essere soddisfatta per gli appartenenti al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

Con regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, il Corpo predetto è stato infatti incluso tra le Forze armate dello Stato ed il personale ad esso appartenente è sottoposto al Codice penale militare di pace e di guerra ed al regolamento di disciplina militare.

Lo stato degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è regolato da autonomi provvedimenti, ispirati ai principi accolti dalla legislazione concernente gli appartenenti alle altre Forze armate, che si differenziano nettamente dallo statuto degli impiegati civili.

E la stessa amministrazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sebbene sia demandata al Ministero dell'interno, è tuttavia distinta da quella delle categorie di personale civile dipendente dal Ministero predetto.

Ricorrono, pertanto, sicuri e validi motivi perchè, in aderenza allo spirito informatore della norma di cui al citato articolo 5 del regio decreto-legge n. 1032 del 1938, si preveda la partecipazione alla commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato, anche di ufficiali generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei casi in cui debbano essere emessi giu-

dizi nei confronti dei militari di Pubblica sicurezza.

A tale scopo tende l'unito disegno di legge il cui articolo unico sostituisce il vigente articolo 5 del regio decreto-legge n. 1032 del 1938, modificandolo opportunamente.

Il provvedimento non comporta alcun nuovo o maggiore onere: la stessa consistenza numerica della commissione, rispetto alla sua originaria composizione, non viene in sostanza alterata, in quanto della commissione medesima non fanno più parte i due membri previsti in rappresentanza della soppressa milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Si raccomanda, pertanto, la sollecita approvazione della iniziativa che, pur nelle sue limitate finalità, non è tuttavia priva di importanza, in quanto mira a riaffermare, sia pure sotto un particolare profilo, il principio, su cui si è sviluppata la più recente legislazione, della parità di trattamento dei militari di Pubblica sicurezza e degli appartenenti alle altre Forze armate dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 5 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 84, e modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« Quando la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*) del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, debba pronunciarsi nei riguardi del personale militare dell'Esercito, faranno parte della Commissione stessa, in luogo dei due funzionari amministrativi, due ufficiali generali dell'Esercito nominati al principio di ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Qualora la Commissione debba pronunciarsi nei riguardi di personale militare della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza o del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, saranno invece chiamati a far parte della Commissione rispettivamente due ufficiali ammiragli o generali della Marina o due ufficiali generali dell'Aeronautica, o del Corpo della guardia di finanza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nominati ogni anno nel modo sopra indicato ».